

NOTA INFORMATIVA N. 22/2020**DECRETO LIQUIDITÀ: MISURE PER IL CREDITO ALLE IMPRESE**

Il decreto Liquidità mira a incentivare il sistema bancario all'erogazione alle imprese di prestiti, assistiti dalla garanzia pubblica di SACE e del Fondo di Garanzia per le PMI. Si tratta, tuttavia, di misure di non semplice né immediato utilizzo.

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, (c.d. "decreto Liquidità") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile, reca misure urgenti in materia di accesso al credito, principalmente rafforzando le garanzie pubbliche all'erogazione di prestiti alle imprese. L'efficacia delle misure sarà però condizionata dai tempi di istruttoria delle banche che si confida trovino percorsi semplici, veloci e rapportati agli importi richiesti.

1. Prestiti garantiti da SACE

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese italiane, colpite dall'epidemia Covid-19, SACE concede, fino al 31 dicembre 2020 e salvo approvazione della Commissione Europea (art. 1, co. 12), garanzie, controgarantite dallo Stato, per un impegno massimo di 200 miliardi di euro (di cui 30 miliardi destinati al supporto delle PMI), su nuovi finanziamenti erogati dal sistema bancario, secondo i seguenti parametri e condizioni.

- A. Le garanzie assistono i finanziamenti erogati:
 - a. alle grandi imprese;
 - b. alle PMI (inclusi i lavoratori autonomi), che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI (art. 1, co. 1),
- B. che, al 31 dicembre 2019, non rientrino nella categoria delle "*imprese in difficoltà*", né presentino al 29 febbraio 2020 "*esposizioni deteriorate*" nei confronti del sistema bancario (art. 1, co. 2, lett. b).
- C. I finanziamenti garantiti complessivamente erogati ad un'impresa o al gruppo a cui appartiene (art. 1, co. 3) devono essere destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante per attività imprenditoriali localizzate in Italia (art. 1, co. 2, lett. n) e non possono essere superiori al maggiore dei seguenti limiti (art. 1, co. 2, lett. c):
 - i. 25% del fatturato dell'impresa, o del gruppo, relativo al 2019;
 - ii. il doppio dei costi del personale dell'impresa, o del gruppo, relativi al 2019.
- D. I prestiti devono essere rimborsati entro 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi (art. 1, co. 2, lett. a);
- E. La garanzia copre il finanziamento fino al (art. 1, co. 2, lett. d):
- F. 90% per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, senza istruttoria da parte di SACE che si limita a processare la richiesta dopo l'istruttoria della banca (art. 1, co. 6).
- G. 80% per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro o con oltre 5000 dipendenti in Italia;
- H. 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi,
- I. in queste ultime due ipotesi il rilascio della copertura avviene con decreto MEF.
 - i. Per le imprese appartenenti a un gruppo, per l'individuazione della percentuale di garanzia occorre fare riferimento al valore del fatturato consolidato (art. 1, co. 4).
 - ii. Per usufruire della garanzia, il soggetto finanziato deve impegnarsi a:

1. non approvare (e questo vale anche per eventuali altre imprese che facciano parte del medesimo gruppo) la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 (art. 1, co. 2, lett. i);
 2. gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (art. 1, co. 2, lett. l).
- J. Sono previsti un tasso agevolato e le seguenti commissioni calcolate sull'importo garantito (art. 1, co. 2, lett. e):

Annualità di rimborso	PMI	Grandi imprese
1° anno	0,25%	0,50%
2° e 3° anno	0,50%	1%
4°, 5° e 6° anno	1%	2%

2. Prestiti garantiti dal Fondo centrale di garanzia per le PMI

Il D.L. n. 23/2020 rafforza con ulteriori 249 milioni di euro lo stanziamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI, già incrementato di 1,5 miliardi di euro dal D.L. n. 18/2020.

Grazie a questa ulteriore dotazione, il "D.L. liquidità", abrogando l'art. 49 del D.L. "Cura Italia", introduce ora nuove ipotesi e parametri di accesso al Fondo per le PMI, validi fino al 31 dicembre 2020. In tutti i casi, le banche dovrebbero prevedere istruttorie semplificate per valutare la struttura economico-finanziaria dei richiedenti.

2.1 Finanziamenti alla generalità delle PMI

- Si conferma che l'accesso al Fondo è gratuito; è eliminata la commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni finanziarie non andate a buon fine ed è innalzato l'importo massimo garantito ad euro 5.000.000; è previsto un tasso agevolato;
- Sono ammesse alla garanzia anche le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (a fronte del limite di 250 del regolamento europeo sulle PMI) (art. 13, co. 1, lett. b);
- per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi, è innalzata (salvo autorizzazione della Commissione Europea) dall'80% al 90% la percentuale massima di copertura per gli interventi di garanzia diretta (e dal 90% al 100% per gli interventi di riassicurazione) a condizione che l'importo totale delle operazioni garantite non superi alternativamente (art. 13, co. 1, lett. c):

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo dei lavoratori formalmente assunti dai subcontraenti) relativa al 2019;
- il 25% del fatturato totale del 2019;
- il fabbisogno per costi del capitale d'esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, per le PMI, e per i successivi 12 mesi per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

fino all'ottenimento dell'autorizzazione della CE e, successivamente, per le operazioni non aventi la durata e le caratteristiche di cui sopra si applicano i limiti dell'80% e 90%.

- è confermato l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza Coronavirus;
- è confermata l'ammissione alla garanzia anche per le operazioni di rinegoziazione del debito nei limiti dell'80% per la garanzia diretta e 90% per riassicurazione (art. 13, co. 1, lett. e);

- la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020 (art. 13, co. 1, lett. g); sono escluse le imprese che presentano posizioni classificate come “sofferenze”;
- la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse al concordato con continuità aziendale (186-bis, l. fall.), hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, l. fall.) o presentato un piano attestato di risanamento (art. 67, l. fall.), purché alla data del 9 aprile, le loro esposizioni non siano classificate come deteriorate, non presentino importi in arretrato rispetto al piano e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza (art. 13, co. 1, lett. g);
- la garanzia del Fondo interviene anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020 (art. 13, co. 1, lett. p).

2.2. Finanziamenti a favore di PMI con ricavi non superiori a € 3.200.000 (art. 13, co. 1, lett. n)

Per le imprese con ricavi non superiori a € 3.200.000, che autocertifichino di essere state danneggiate dall'emergenza COVID-19, la garanzia rilasciata dal Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso, purché di importo non superiore al 25% dei ricavi.

2.3. Finanziamenti a favore di PMI e persone fisiche fino a € 25.000 (art. 13, co. 1, lett. m)

I nuovi finanziamenti di importo fino a 25.000 euro (e comunque non superiore al 25% dei ricavi) concessi a favore di PMI che autocertifichino di essere state danneggiate dall'emergenza COVID-19, sono coperti al 100% (salvo autorizzazione della Commissione Europea) con rimborso del capitale non prima di 24 mesi e durata fino a 72 mesi. L'intervento del Fondo è automatico e senza valutazione del merito di credito.

3. Altre misure: finanziamenti soci - sospensione mutui prima casa

3.1. Ai fini di incentivare i soci a finanziare le loro imprese, viene sospesa l'applicazione degli artt. 2467 e 2497 *quinquies*, cod. civ.: i finanziamenti effettuati dai soci fino al 31 dicembre 2020 non sono postergati rispetto agli altri creditori e non devono essere restituiti se rimborsati nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società (art.8).

3.2 Il D.L. 23 prevede che il diritto di ottenere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa (vedi § 5.2. della nota informativa 17/2020) si applica, fino al 9 gennaio 2021, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno e spetta anche a ditte individuali e artigiani (art.12).

Si richiamano le altre misure a sostegno della liquidità trattate nella *nota informativa 17/2020*, fatta eccezione per il § 2 e il § 5.1 sul Fondo Centrale di Garanzia, riformulato dal decreto Liquidità che ha abrogato l'art. 49 del DL Cura Italia.

10 aprile 2020